

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2014	Numero: 44106	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> non specificato				
<b>Altro:</b> reato estinto per prescrizione				
<b>Quantum:</b> -				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: Tribunale di .....				
2°Grado: sentenza n. 2965/2008 emessa dalla Corte di Appello di ... il 1.2.2011 in riforma del primo grado, assoluzione per reato di omicidio colposo e assoluzione per contravvenzione di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 626/1994.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
<b>Tipo di infortunio:</b>	lesioni		<input checked="" type="checkbox"/> morte	

### Fattispecie

addetto alla conduzione di una macchina raccoglietole, nel corso dell'operazione di sostituzione di una delle ruote anteriori, operazione alla quale attendeva il collega ..... Mentre il mezzo era ancora a motore acceso e con il gruppo anteriore defogliatore-scavatore alzato, si era portato nella parte posteriore della macchina, aveva rimosso la vite che univa la leva di comando del sensore dello sterzo al sensore stesso ed era rimasto schiacciato fra il supporto dei pistoni dello sterzo e la ruota posteriore sinistra, riportando lesioni che ne avevano cagionato la morte.

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: <b>no</b>		

### Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: azienda agricola
Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Privato	

### Principio di diritto

La Corte distrettuale ha ritenuto che "al datore di lavoro non incombeva l'obbligo di fornire specifica formazione sul funzionamento di tutte le parti della complessa macchina raccoglietole, ivi comprese quelle relative agli apparati elettro-idraulici che comandavano le molteplici funzioni " -, per la Corte distrettuale "l'adeguata e specifica formazione non poteva essere estesa a quelle operazioni tecniche complesse riservate a personale altamente specializzato". in altri termini, il Collegio territoriale ha rinvenuto un principio di diritto, a tenore del quale, in presenza di macchine complesse, l'attività di formazione del lavoratore che vi sia addetto attiene unicamente al funzionamento complessivo delle stesse e non delle singole componenti; né occorre che egli sia formato per intervenire sulla macchina ove ciò implichi conoscenze di particolare qualificazione. Orbene, mette conto rammentare che, a mente del citato art. 38 (oggi trasfuso, in una disposizione maggiormente analitica, nell'art. 73 d.lgs. n. 81/2008), il datore di lavoro si assicura che: a) I lavoratori

incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro; b) I lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari in relazione al loro rischi specifici ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone. La norma va letta tenendo presente la previsione dell'art. 35, co. 5 d.lgs. n. 626/1994, esplicitamente richiamata dall'art. 38, la quale prende in considerazione le attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici; in tal caso è prescritto che il datore di lavoro si assicuri che l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato a lavoratori all'uopo incaricati e che in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato sia qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti. Va anche rilevato che la formazione, della quale oggi l'art. 2 d.lgs. n. 81/2008 dà una definizione legale valevole in ambito prevenzionistico, è "Il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi". Da tali disposizioni si ricava che, ove si tratti della formazione riguardo all'uso di macchine complesse, la formazione adeguata della quale fanno parola gli artt. 38 e 35, co. 5 citati non si esaurisce nella fornitura di nozioni tecniche atte ad eseguire una determinata operazione; essa è piuttosto la creazione o il rafforzamento di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti assegnati; competenze che a seconda dei casi prospettano un fare o un non fare. Detto altrimenti, l'obbligo di formazione, quando si tratti di attrezzature di elevata complessità, suscettibili di richiedere operazioni riservate a personale specializzato, non implica unicamente di far conoscere ciò che deve essere fatto ma anche ciò da cui astenersi, proprio perché ad altri riservato. Una riprova, neppure troppo indiretta di quanto si va affermando, è nella previsione di legge [al tempo del commesso reato, recata dall'art. 37, co. 1 lett. b) d.lgs. n. 626/1994; oggi dall'art. 73, co. 1 lett. b) d.lgs. n. 81/2008] secondo la quale il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa alle situazioni anormali prevedibili. L'attività di informazione si distingue da quella formativa perché ha ad oggetto il trasferimento di conoscenza, senza che ciò implichi necessariamente la 'costruzione' di un saper fare. Tuttavia è evidente che quest'ultima incorpora la prima. Si deve quindi formulare il seguente principio di diritto: "in tema di infortuni sul lavoro, l'attività di formazione del lavoratore prevista dall'art. 38 d.lgs. n. 626/1994 - ed oggi dall'art. 73 d.lgs. n. 81/2008 -, ove si tratti dell'utilizzo di macchine complesse, talune operazioni sulle quali siano riservate a personale con elevata specializzazione, non si esaurisce nell'informazione e nell'addestramento in merito ai rischi derivanti dall'utilizzo strettamente inteso ma deve tener conto anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni ad altri riservate".

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	<i>X senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art.38 D.Lgs.n.626/1994 (capo2), per essere prescritto per prescrizione.			

#### **Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**